DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017 491/2017/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI, EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, PER L'IMPIANTO CENTRALE ELETTRICA DI CAPRI.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 111/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la legge 10 gennaio 1991, n. 10 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697, dell'8 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, dell'8 settembre 2016, prot. Autorità 24710, dell'8 settembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 20 ottobre 2016, prot. Autorità 30090, del 21 ottobre 2016 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 25 novembre 2016, prot. Autorità 35064, del 28 novembre 2016 (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito: SIPPIC), datata 7 aprile 2017, prot. Autorità 13881, del 7 aprile 2016 (di seguito: prima comunicazione Sippic);

- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 23 maggio 2017, prot. Autorità 18412, del 23 maggio 2017;
- la lettera della DMEA, del 23 maggio 2017, prot. Autorità 18413, del 23 maggio 2017;
- la lettera della DMEA, del 23 maggio 2017, prot. Autorità 18414, del 23 maggio 2017 (di seguito: terza lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 6 giugno 2017, prot. Autorità 19852, del 7 giugno 2017 (di seguito: quinta comunicazione Terna);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20181, del 9 giugno 2017 (di seguito: seconda comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20182, del 9 giugno 2017 (di seguito: terza comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20183, del 9 giugno 2017 (di seguito: quarta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di Terna, del 13 giugno 2017, prot. Autorità 20543, del 14 giugno 2017 (di seguito: sesta comunicazione Terna);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20667, del 14 giugno 2017 (di seguito: quinta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20668, del 14 giugno 2017 (di seguito: sesta comunicazione Sippic).

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto Centrale elettrica di Capri (di seguito: impianto Capri) è attualmente classificato tra gli impianti essenziali per la sicurezza di reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale ed è soggetto al sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
- come si evince dalla prima e seconda comunicazione Terna e dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2017, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), l'impianto Capri è stato dichiarato da Terna singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema elettrico a decorrere dalla data di ingresso in esercizio del collegamento 150kV Capri-Torre Centro;
- con la terza comunicazione Terna, come integrata dalla quinta comunicazione Terna, detta società ha evidenziato che l'essenzialità dell'impianto Capri permarrà sino all'entrata in esercizio del secondo collegamento 150kV Capri-Sorrento (di seguito: collegamento Capri-Sorrento) e del riclassamento a 150kV della rete Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere (di seguito: riclassamento Sorrento-Lettere); il completamento dell'insieme degli interventi sopra menzionati è previsto

- entro l'anno 2022 (il collegamento Capri-Sorrento entro l'anno 2019 e il riclassamento Sorrento-Lettere entro l'anno 2022);
- con l'ingresso in esercizio del collegamento 150kV Capri-Torre Centro, l'attività di
 produzione svolta da SIPPIC mediante l'impianto Capri si trasforma da attività
 esclusivamente asservita alla gestione verticalmente integrata di un sistema elettrico
 permanentemente isolato ad attività a servizio di Terna nell'ambito di un sistema
 elettrico tipicamente interconnesso, ma ancora soggetto a periodi di assetto isolato
 (in caso di indisponibilità del collegamento 150kV Capri-Torre Centro);
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle successive comunicazioni Sippic (dalla seconda alla sesta), l'omonima società ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111 per almeno cinque anni, fino al completamento del collegamento Capri-Sorrento e del riclassamento Sorrento-Lettere (di seguito anche: Istanza);
- dall'Istanza emerge, tra l'altro:
 - la richiesta che la vita utile da considerare ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 sia limitata al termine del periodo di essenzialità, in quanto, allo stato, è prevedibile che l'impianto Capri sia smantellato una volta decorso detto periodo;
 - l'esigenza di effettuare investimenti sull'impianto Capri volti a migliorare l'affidabilità dello stesso e renderne più sostenibile l'attività sotto il profilo ambientale (di seguito: investimenti addizionali);
 - la richiesta di ricevere in anticipo l'importo per l'acquisto di specifici cespiti necessari per il miglioramento dell'affidabilità dell'impianto, a fronte del fatto che si terrà conto dell'importo anticipato in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica anche agli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione

essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:

- la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18 (di seguito: i valori delle componenti a copertura dei costi di logistica del combustibile, degli oneri di cui alle lettere e), f) ed h) del comma 64.11 e le percentuali relative allo sbilanciamento);
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa all'omonimo regime, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie ad implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:

- di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
- nelle ore non profittevoli, delle quantità diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
- delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- con la quarta comunicazione Terna, quest'ultima società ha presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici dell'impianto Capri, ai sensi del comma 65.3.8;
- con la terza lettera DMEA, è stato richiesto a Terna di formulare, per l'impianto Capri, le proposte *ex* comma 64.31, prevedendo la possibilità per SIPPIC di avanzare preventivamente osservazioni e/o istanze di modifica;
- la sesta comunicazione Terna riporta la proposta dell'omonima società ai sensi del comma 64.31, lettera a), in relazione all'impianto Capri, e, allo stato, non risulta che SIPPIC abbia avanzato osservazioni e/o istanze di modifica;
- la deliberazione 111 indica, in relazione all'anno 2017, i valori delle componenti a copertura dei costi di logistica del combustibile, degli oneri di cui alle lettere e), f) ed h) del comma 64.11 e le percentuali relative allo sbilanciamento e riconosce la facoltà agli utenti del dispacciamento interessati di avanzare istanza di modifica di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto e dei parametri tecnici tipici, anche oltre i termini di cui ai commi 64.30 e 65.3.7.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la trasformazione cui è soggetta l'attività di produzione svolta da SIPPIC mediante l'impianto Capri, a seguito dell'ingresso in esercizio del collegamento 150kV Capri-Torre Centro, sia accompagnata da una parallela evoluzione della configurazione della regolazione applicata all'attività di produzione svolta da SIPPIC, così da tener conto del ruolo assunto da detto impianto in termini di risorsa indispensabile per Terna ai fini della sicurezza del sistema elettrico;
- prevedere che l'impianto Capri sia assoggettato alla disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111, in considerazione della trasformazione descritta al precedente alinea;
- con il presente provvedimento:
 - stabilire il regime di essenzialità *ex* deliberazione 111 cui assoggettare l'impianto Capri, in modo tale da definire i criteri di remunerazione e i vincoli di funzionamento applicati allo stesso;
 - applicare all'impianto Capri il regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111, così da assoggettare l'impianto medesimo a una disciplina che, rispetto al sistema di integrazione tariffaria, è concentrata sull'attività di

- produzione ed è fondata su criteri che rendono il grado di copertura dei costi dipendente dalle performance dell'impianto e dalla realizzazione ed entrata in operatività degli investimenti;
- fissare i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime di essenzialità citato al precedente alinea;
- indicare i criteri per la determinazione del periodo nel quale l'impianto Capri è soggetto alla disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111;
- prevedere che, per il periodo di applicazione del regime di essenzialità *ex* deliberazione 111 all'impianto Capri, l'onere derivante da detta applicazione sia integralmente coperto con il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi;
- escludere che, per il periodo menzionato al precedente alinea, l'impianto possa essere remunerato attraverso il sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91, al fine di evitare che possa beneficiare di una doppia remunerazione;
- stabilire che, ai fini dell'applicazione della disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111, non rilevino le partite pendenti attinenti all'applicazione del sistema di integrazione tariffaria all'impianto Capri e lo stato dei rapporti credito-debitori, tra Cassa per il servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e SIPPIC, relativi all'impianto medesimo;
- rinviare a successivo provvedimento:
 - la regolazione della transizione dal regime di integrazione tariffaria, con riferimento all'insieme delle attività svolte da SIPPIC;
 - la definizione delle modalità e dei termini secondo cui il regime di integrazione tariffaria tenga conto degli effetti dell'applicazione della disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111 all'impianto Capri.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111 relativa all'impianto Capri, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dagli articoli 64 e 65;
- sia dunque opportuno accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da SIPPIC, con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle successive comunicazioni Sippic, per l'impianto Capri, precisando che:
 - l'impianto è ammesso al regime di reintegrazione a decorrere dal giorno successivo alla data in cui siano soddisfatte l'insieme delle seguenti condizioni: a) il collegamento 150kV Capri-Torre Centro entri in esercizio; b) sia concluso un contratto di dispacciamento avente ad oggetto l'impianto Capri; c) l'utente

del dispacciamento titolare dell'impianto Capri adempia agli obblighi previsti, con riferimento all'utente medesimo e al citato impianto, dalla normativa sul dispacciamento e dal Codice di rete di Terna; d) l'impianto Capri possa fornire il servizio per il quale è stato dichiarato essenziale da Terna, rispettando i vincoli previsti dal regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111 e gli altri vincoli cui è soggetto l'impianto medesimo (es. derivanti dalla normativa ambientale); e) SIPPIC comunichi a Terna, secondo modalità dalla stessa definite, i dati sulle indisponibilità dell'impianto Capri per gli anni 2014, 2015 e 2016; f) Terna comunichi all'Autorità, a SIPPIC e a CSEA il verificarsi dell'insieme delle condizioni descritte alle precedenti lettere da a) ad e);

- fatto salvo quanto descritto al precedente alinea, l'impianto è ammesso al regime di reintegrazione sino al giorno 31 dicembre 2022;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 65, potranno essere inclusi nel capitale investito rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione gli investimenti addizionali per i quali siano state fornite stime puntuali nell'Istanza, limitatamente alla parte che attiene all'attività di produzione;
- per ciascun cespite rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, la vita utile da considerare ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 sia limitata al giorno 31 dicembre 2022, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
- qualora l'impianto Capri risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico oltre l'anno 2022, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2022 sia determinato escludendo i cespiti ai quali è stato applicato quanto descritto al precedente alinea;
- nel caso in cui l'impianto Capri non risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico oltre l'anno 2022, la gestione delle partite economiche che residuano dal termine del periodo di essenzialità, quali, ad esempio, il valore residuo del capitale investito, sarà disciplinata con successivo provvedimento;
- salvo quanto descritto ai precedenti alinea, l'assoggettamento dell'impianto Capri al regime di reintegrazione implica la piena applicazione della disciplina relativa al medesimo regime, anche per le parti dell'Istanza – come la stima dei costi fissi riconosciuti – elaborate secondo criteri difformi dalla menzionata disciplina;
- Terna fornisca aggiornamenti ulteriori rispetto a quelli già programmati nell'ambito del processo di pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale - circa la data e le modalità di ingresso in esercizio del collegamento 150kV Capri-Torre Centro, del collegamento Capri-Sorrento e del riclassamento

Sorrento-Lettere, così da consentire di verificare in modo più dettagliato lo stato di avanzamento dei menzionati interventi.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- modificare la disciplina generale del regime di reintegrazione dei costi, nella parte
 che attiene alla metodologia di determinazione degli acconti del corrispettivo di
 reintegrazione e al processo di richiesta dei medesimi, al fine, tra l'altro, di:
 - creare le condizioni per accelerare il riconoscimento degli stessi e incrementare l'importo complessivo del corrispettivo di reintegrazione che può essere richiesto sotto forma di acconti ai sensi della deliberazione 111;
 - conseguentemente, contenere, agli utenti del dispacciamento titolari di impianti ammessi a reintegrazione, l'esposizione finanziaria che deriva dalla differenza positiva tra la parte dei costi che determina un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti;
 - agevolare la pianificazione finanziaria, anche con riferimento ai rapporti con i fornitori di capitali e alla realizzazione di investimenti come gli investimenti addizionali relativi all'impianto Capri;
 - adattare la disciplina ai casi come quello previsto dal presente provvedimento di ammissione al regime di reintegrazione in corso d'anno.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- approvare, con riferimento all'impianto Capri, la proposta sui parametri tecnici tipici che Terna ha avanzato, ai sensi del comma 65.3.8, con la quarta comunicazione Terna, precisando che detti parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi;
- approvare, in relazione all'impianto Capri, la proposta presentata da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la sesta comunicazione Terna;
- l'efficacia dell'approvazione delle proposte contenute nella quarta e nella sesta comunicazione Terna sia limitata al periodo che intercorre tra la data di decorrenza dell'ammissione dell'impianto Capri alla reintegrazione dei costi e il giorno 31 dicembre 2017

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da SIPPIC, con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle successive comunicazioni Sippic, per l'impianto Capri, con riferimento al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui risultino soddisfatte le condizioni esplicitate in premessa e il giorno 31 dicembre 2022;

2. di prevedere che:

- a) qualora l'ingresso in esercizio del collegamento 150kV Capri-Torre Centro avvenga in data successiva al giorno 30 giugno 2017, Terna aggiorni tempestivamente l'Autorità e SIPPIC sulla data di ingresso in esercizio del menzionato collegamento e su ogni eventuale successiva modifica della stessa, evidenziando le ragioni della riprogrammazione e l'eventuale insorgenza di elementi di rischio attinenti alla data medesima;
- b) Terna aggiorni tempestivamente l'Autorità e SIPPIC circa l'eventuale modifica delle date attese di ingresso in esercizio del collegamento Capri-Sorrento e del riclassamento Sorrento-Lettere, evidenziando le ragioni della riprogrammazione e l'eventuale insorgenza di elementi di rischio attinenti alle date medesime;
- 3. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, la proposta, di cui al comma 64.31, lettera a), che Terna ha presentato all'Autorità, con la sesta comunicazione Terna, per l'impianto Capri;
- 4. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, la proposta sui parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.8, che Terna ha presentato all'Autorità, con la quarta comunicazione Terna, per l'impianto Capri;
- 5. stabilire che, per il periodo in cui è applicato il regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111, l'impianto sia escluso dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
- 6. prevedere che, ai fini dell'applicazione della disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111, non rilevino le partite pendenti attinenti all'applicazione del sistema di integrazione tariffaria all'impianto Capri e lo stato dei rapporti credito-debitori, tra CSEA e SIPPIC, relativi all'impianto medesimo;
- 7. stabilire con successivo provvedimento:
 - a) la regolazione della transizione dal regime di integrazione tariffaria, con riferimento all'insieme delle attività svolte da SIPPIC;
 - b) la definizione delle modalità e dei termini secondo cui il regime di integrazione tariffaria tenga conto degli effetti dell'applicazione della disciplina di essenzialità *ex* deliberazione 111 all'impianto Capri;
- 8. di modificare e integrare la deliberazione 111 nei termini di seguito indicati:
 - il testo del comma 65.30 è sostituito dal testo seguente: "
 - 65.30 Per ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento può chiedere acconti del corrispettivo di cui al comma 63.13 se il citato impianto è ammesso alla reintegrazione per l'intero anno considerato o, senza soluzione di continuità, per un periodo compreso tra un giorno successivo all'1 gennaio e il giorno 31 dicembre dello stesso anno.";
 - dopo il comma 65.30 sono aggiunti i commi seguenti: "
 - 65.30.1 Salvo quanto previsto al comma 65.30.2, l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, relativo al corrispettivo di reintegrazione per anni sino al 2017 incluso è pari alla differenza tra:

- a) la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11;
- b) i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato.

Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte.

- 65.30.2 Gli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, del corrispettivo di reintegrazione relativo a un determinato anno solare dal 2018 incluso possono essere richiesti con riferimento all'intero periodo seguente o ad una porzione dello stesso:
 - a) il periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato, se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
 - b) i primi due terzi del periodo di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione nell'anno considerato, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno e per l'anno successivo (o per più anni successivi);
 - c) il periodo, dell'anno considerato, compreso tra la data di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione e il giorno 31 agosto, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno, ma non è applicata per l'anno successivo.

Ciascuno degli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, è pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11 e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce. La citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nella relazione di cui comma 63.11. Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte.

Il periodo cui si riferisce ciascuno degli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, presenta contestualmente le seguenti caratteristiche:

- c) è antecedente rispetto alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'acconto considerato;
- d) è, di norma, di durata trimestrale; la durata può essere inferiore se è giustificata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

e) non è stato oggetto, neanche parzialmente, di precedenti istanze di riconoscimento di acconto per il medesimo impianto.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, relativi al corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2017 se la decorrenza dell'ammissione al regime di reintegrazione è successiva al giorno 1 giugno 2017.";

- al comma 65.31, le parole "Nel caso di richiesta dell'acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 relativo a un determinato anno solare, l'utente del dispacciamento, entro il 30 settembre del medesimo anno," sono sostituite dalle parole seguenti:
 - "Nel caso di richiesta di acconto del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 65.30, l'utente del dispacciamento";
- 9. di trasmettere il presente provvedimento a Terna, a SIPPIC e a CSEA;
- 10. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni